

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### **1. PREMESSE E FONTI**

- 1.1 Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere da Frendy Energy S.p.A. (di seguito la “**Società**”), direttamente o per il tramite di eventuali società dalla stessa controllate, in virtù della quotazione della Società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “AIM Italia” (“**AIM Italia**”) secondo quanto dal combinato disposto del Regolamento Parti Correlate Aim recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il “**Regolamento Parti Correlate**”) e dal Regolamento Emittenti AIM (il “**Regolamento AIM**”).

### **2. DEFINIZIONI**

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti del presente Regolamento, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

**Amministratore Indipendente:** ciascun amministratore riconosciuto dalla Società quale indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.

**Amministratori Non Correlati:** gli amministratori diversi da una controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate.

**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato:** il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica fermo restando che – fintanto che nel Consiglio di Amministrazione della Società figuri un solo Amministratore Indipendente – il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riterrà correttamente costituito anche con la presenza solo di quest’ultimo; laddove, per qualsivoglia ragione, il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali regole si ricorrerà ai Presidi Equivalenti.

**Interessi Significativi:** ai fini di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del Regolamento Parti Correlate e dal successivo art. 8 del presente Regolamento, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le eventuali società controllate o collegate della Società e altre Parti Correlate della Società che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice un’altra Parte Correlata alla Società.

**Operazioni con Parti Correlate:** le operazioni con parti correlate come definite nel Regolamento Parti Correlate di volta in volta vigente.

**Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni di importo non superiore a Euro 100.000,00.

**Operazioni di Maggiore Rilevanza:** le "*operazioni di maggiore rilevanza*" come definite sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 del Regolamento Parti Correlate di volta in volta vigente.

**Operazioni di Minore Rilevanza:** tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**Operazioni Escluse:** Le operazioni escluse, in tutto o in parte all'applicazione del presente Regolamento, in conformità alle previsioni di esenzione di cui al Regolamento Parti Correlate e meglio identificate al successivo Articolo 8.

**Operazioni Ordinarie:** le "*operazioni ordinarie*" come definite dal Regolamento Parti Correlate di tempo in tempo in tempo vigente.

**Parti Correlate:** i soggetti indicati come "parti correlate" ai sensi del Regolamento Parti Correlate di volta in volta vigente.

**Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nel successivo Articolo 10 da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Regolamento qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione.

**Soci Non Correlati:** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

- 2.2 I termini non specificamente definiti nel presente Regolamento hanno il significato ad essi attribuito nel Regolamento Parti Correlate.

### **3. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 3.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento AIM, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per Operazioni di Minore Rilevanza, pertanto la disciplina di cui al presente articolo troverà applicazione tanto con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza.

- 3.2 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza dell'organo delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite e fermo il rispetto dell'articolo 2391 del codice civile, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza.

- 3.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente approva le Operazioni con Parti Correlate, previo parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 3.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione un'adeguata informativa in merito

all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'Operazione, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, ad esito dell'istruttoria, siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, ossia analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Tale parere deve essere redatto con modalità analitiche e fornire nella conclusione precisa e chiara indicazione della volontà del Comitato, sia essa favorevole o contraria, all'Operazione oggetto di analisi. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione di cui al successivo paragrafo 3.6.

- 3.5 Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia devono essere fornite allo stesso con congruo anticipo informazioni complete e adeguate.
- 3.6 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti – rispettando il limite di spesa pari al 2% dell'importo dell'Operazione.
- 3.7 In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 3.8 La disciplina di cui al presente Articolo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative a alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.
- 3.9 Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'operazione.

#### **4. DELIBERE QUADRO**

- 4.1 Ai fini del presente Regolamento, sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite

di società controllate, di serie di Operazioni omogenee ricorrenti con la medesima Parte Correlata da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione (le “**Delibere Quadro**”).

- 4.2 Le Delibere Quadro hanno efficacia non superiore ad un anno, si riferiscono ad Operazioni sufficientemente determinate e riportano l’ammontare prevedibile delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 4.3 Alle Delibere Quadro si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3 mentre alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro non si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo.

## **5. OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL PUBBLICO**

- 5.1 Qualora un’Operazione con Parti Correlate debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della “Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate” della Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà altresì includere:
- a. l’indicazione della controparte dell’Operazione con Parti Correlate ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
  - b. la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
  - c. l’indicazione dell’eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell’eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo (come di seguito definito);
  - d. l’indicazione della procedura seguita per l’approvazione dell’Operazione con Parti Correlate e se la stessa rientri in tra le Operazioni Escluse;
  - e. l’eventuale approvazione dell’Operazione nonostante l’avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o degli Amministratori Indipendenti.

## **6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA**

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:
- a. le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
  - b. le altre eventuali Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
  - c. qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell’ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto

rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

- 6.2 Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 6.3 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposto comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

## **7. INFORMATIVA PERIODICA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 7.1 Gli Organi Delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un'adeguata e completa informativa sull'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate. In particolare gli Organi Delegati forniscono un informativa:
- a. al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le società controllate; e
  - b. al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, dell'esecuzione di ciascuna delibera rientrante nell'ambito di Delibere Quadro.

Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata da realizzarsi anche da parte di società controllate, il Consiglio di Amministrazione predisponde un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2 del Regolamento Parti Correlate.

- 7.2 Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui al Regolamento Parti Correlate. Ai fini di tale previsioni non devono essere

considerate le Operazioni Escluse. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al Regolamento Parti Correlate dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere alla competente autorità di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.

- 7.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili alla Società in relazione al proprio status di emittente quotato sull'AIM Italia, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- 7.4 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 7.5 Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione.
- 7.6 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

## **8. OPERAZIONI ESCLUSE**

Le Operazioni Escluse sono le Operazioni con Parti Correlate per le quali, in linea con quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate, non si applicano in tutto o in parte – salvo quanto diversamente di seguito previsto – le previsioni di cui al presente Regolamento in tema, rispettivamente, di istruzione ed approvazione nonché di disciplina informativa in merito alle Operazioni con Parti Correlate, fatte in ogni caso salve le ulteriori previsioni applicabili alla Società in relazione al proprio status di emittente quotato sull'AIM Italia.

Sono Operazioni escluse:

- a. le Operazioni di Importo Esiguo
- b. le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione, non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- c. le deliberazioni assembleari ai sensi dell'Articolo 2389, primo comma, del Codice Civile relative ai compensi del Consiglio di Amministrazione, nonché, ai sensi dell'Articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi del Collegio Sindacale e alle deliberazioni di cui all'Articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile in materia di remunerazione degli amministrazioni investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo precedentemente determinato dall'assemblea;
- d. le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (i.e. a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo). Qualora le Operazioni Ordinarie superino i limiti dimensionali previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società nei modi previsti dalla disciplina ad essa applicabile in quanto emittente quotato sull'AIM Italia, comunica al mercato (i) l'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia stato concluso in base alla disciplina applicabile, e (ii) la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie che hanno beneficiato della esclusione. Inoltre la Società avrà cura di specificare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, le Operazioni concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie;
- e. operazioni urgenti di cui all'articolo 7, comma 6, del Regolamento Parti Correlate nei limiti e nei modi ivi previsti.
- f. ferma restando l'applicazione dell'art. 2, comma 7 del Regolamento Parti Correlate:
  - I) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico e le relative operazione esecutive, fermo restando che la Società non è tenuta ai sensi della normativa vigente o di procedure interne ad applicare il predetto articolo 114-bis del Testo Unico e
  - II) le deliberazioni, diverse dalle deliberazioni assembleari di cui alla lett. c. del presente articolo, in materia di remunerazione dei

consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società, a condizione che:

- (1) sia stata adottata una politica di remunerazione;
- (2) nella definizione di tale politica di remunerazione sia stato un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi a maggioranza indipendenti;
- (3) sia stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri tale politica di remunerazione;
- (4) la remunerazione effettivamente assegnata sia coerente con tale politica adottata.

## **9. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

9.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.

9.3 In caso di composizione collegiale del Comitato le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato.

## **10. PRESIDI EQUIVALENTI**

10.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale composto da tutti gli Amministratori Indipendenti presenti nel Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del presente Regolamento devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (A) qualora uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti Amministratori Non Correlati del Comitato; fintantoché il Comitato sia composto da un solo Amministratore Indipendente in funzione monocratica, lo stesso svolge le attività previste dal presente Articolo nella veste di presidio equivalente in applicazione dei principi di cui al Regolamento Parti Correlate;
- (B) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera (A) non possa trovare applicazione il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

## **11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE**

- 11.1 Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, la Società dovesse acquisire il controllo di una o più società troverà applicazione, *mutatis mutandis*, il presente Regolamento anche nel caso di Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascerà il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente della Società di autorizzare ovvero esaminare l'Operazione compiuta per il tramite di società controllate.

## **12. VIGILANZA SULLA PROCEDURA**

- 12.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del Regolamento ai principi indicati dal Regolamento Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile.

## **13. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE**

- 13.1 Il presente Regolamento è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 maggio 2012 ed entra in vigore dalla data di ammissione a negoziazione sull'AIM delle azioni della Società.

- 13.2 Le modifiche del presente Regolamento saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata degli Organi Delegati e previo parere positivo di un comitato, appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Nel caso in cui non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

Il presente paragrafo non trova applicazione ove le eventuali modifiche si rendendo necessarie per adeguare il presente Regolamento alla normativa, anche regolamentare, applicabile agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia.

- 13.3 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.frendyenergy.it](http://www.frendyenergy.it) nell'ambito della sezione Investor Relations